

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio... ..	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 18.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con nota del 15 settembre 2009 la cliente indirizzava formale reclamo alla Banca, riferendo di essersi accorta che il 16 febbraio 2009 era stata accreditata sul proprio conto corrente, aperto presso un altro intermediario, la somma di euro 17.550, netto ricavo di un mutuo dietro cessione del quinto dello stipendio. La cliente contestava formalmente di non aver stipulato con l'intermediario alcun finanziamento, quindi disconosceva la firma apposta sul contratto di mutuo e ne chiedeva l'annullamento; precisava altresì che per detto finanziamento aveva svolto esclusivamente colloqui preliminari, aspettando di conoscerne il costo prima di concluderlo, e che mai avrebbe firmato un contratto che prevedeva una spesa oltre gli interessi a scalare di più di 7.577 euro.

L'intermediario forniva riscontro il 30 settembre 2009, trasmettendo copia integrale della documentazione contrattuale, sottoscritta dalla cliente e riconosciuta come "pienamente conforme nella forma e nella sostanza e completa in ogni suo punto".

Con successiva nota del 19 ottobre 2009, la cliente dichiarava di riconoscere come da lei sottoscritta la sola richiesta di mutuo datata 9 dicembre 2008, non già i restanti documenti



contrattuali in data 18 dicembre 2008, per i quali disconosceva le firme apposte in calce; precisava, quindi, che la firma autentica (quella apposta il 9 dicembre) era stata espressamente definita dal mediatore creditizio responsabile per la pratica come non vincolante e utile unicamente per avviare un'istruttoria preliminare sì da conoscere il costo dell'operazione. Pertanto, insisteva nella richiesta di annullamento del finanziamento ed avanzava la pretesa della restituzione della somma attribuitale previa detrazione delle rate pagate.

L'intermediario dava riscontro con lettera del 10 novembre 2009 rigettando la richiesta, poiché dagli accertamenti condotti era emerso "in modo inequivocabile" che la cliente aveva "effettivamente sottoscritto tutta la documentazione contrattuale alla presenza di un soggetto abilitato all'identificazione, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2007, in tema di antiriciclaggio". A sostegno, allegava la dichiarazione resa il 28 ottobre 2009 dal mediatore creditizio che aveva curato la pratica, il quale affermava che la cliente, identificata "attraverso l'esibizione della sua patente di guida rilasciata da U.C.O. di Lucca", avrebbe sottoscritto tutta la documentazione contrattuale relativa al finanziamento.

In data 22 febbraio 2010 la cliente proponeva ricorso a questo Collegio, chiedendo di dichiarare inesistente il contratto di mutuo in questione; ribadiva quindi di aver sottoscritto esclusivamente la richiesta di mutuo, e affermava la falsità delle firme in tutte le altre pagine dell'asserito contratto di mutuo.

Nelle sue controdeduzioni del 18 marzo 2010, l'intermediario ribadiva il proprio assunto, e cioè che la cliente aveva sottoscritto tutta la documentazione alla presenza di un mediatore creditizio suo affiliato; questi il 28 ottobre 2009 aveva reso una "dichiarazione autentica" con la quale confermava l'autenticità delle firme rilasciate dalla cliente e sulla base della quale l'intermediario si era convinto di dover respingere il reclamo. Osservava, poi, che la motivazione alla base del reclamo della ricorrente (*falsificazione delle firme sui contratti di finanziamento*) appariva "anomala", perché la somma mutuata era stata versata sul conto corrente della cliente ed era sempre rimasta nella sua disponibilità, e perché dalla data di erogazione del finanziamento (16 febbraio 2009) a quella di presentazione del reclamo (16 settembre 2009) erano trascorsi più di sette mesi ed erano state versate altrettante rate di ammortamento con trattenute in busta paga. Dunque, la ricorrente aveva atteso ben sette mesi prima di dolersi formalmente; l'asserita illegittimità, lamentata dalla ricorrente, non trovava, poi, riscontro "nell'analisi della sequenza temporale degli accadimenti": i) 23 gennaio 2009, notifica del contratto da parte della Banca al datore di lavoro della ricorrente (terzo debitore ceduto), che lo poneva in ammortamento fin dalla prima rata con scadenza febbraio 2009; ii) 16 febbraio 2009, accredito della somma di € 17.550,00 sul conto corrente della ricorrente; iii) 16 settembre 2009, reclamo. Sarebbe, infatti, inverosimile che una persona come la ricorrente, la quale percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.200, non si accorga subito dell'accredito di 17.550 euro sul proprio conto e del relativo addebito mensile delle rate di ammortamento.

Ad avviso dell'intermediario, quindi, il disconoscimento delle firme costituirebbe solo un tentativo della ricorrente di sottrarsi agli obblighi contrattuali assunti. Secondo l'intermediario, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza dell'ABF in quanto, ipotizzandosi la commissione di un reato il cui riflesso reputazionale costringerebbe l'intermediario stesso a costituirsi parte civile in un possibile procedimento, ogni decisione da assumere sarebbe di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria; in ogni caso, il ricorso sarebbe infondato nel merito.

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 18 maggio 2010.

DIRITTO

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, si siano verificati nel caso di specie.

Invero, l'eccezione di incompetenza, sollevata dalla banca, non merita di essere accolta. Essa fa leva sulla considerazione che la ricorrente, accampando la falsità delle sottoscrizioni che risultano apposte in calce al contratto contestato, ipotizza la commissione di un reato; circostanza, questa, che potrebbe dare adito ad un procedimento penale, nel quale la banca non potrebbe esimersi dal costituirsi come parte civile. In altri termini, la vicenda potrebbe essere sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria e ciò varrebbe, ad avviso della banca, ad escludere la competenza dell'ABF.

L'eccezione non è fondata.

La Deliberazione CICR 29 luglio 2008, n. 275, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 128-bis del *TUB*, stabilisce (art. 2, par. 6) che *“Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge”*.

Il tenore di tale disposizione appare univoco nel senso che la preclusione del ricorso all'ABF opera relativamente alle controversie che siano state già sottoposte all'Autorità Giudiziaria; non opera, per converso, relativamente alle controversie che potrebbero essere sottoposte all'A.G., ma che ancora non lo sono.

D'altro canto, nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni ad essa collegate e contenute nel capo secondo del titolo primo del libro primo del medesimo codice, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale nel testo dell'art. 295 c.p.c.. Deve, pertanto, ritenersi che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo c.p.p., (che nel caso di specie non vengono in considerazione) da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotta in giudizio (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3825).



Venendo al merito del ricorso, la domanda della ricorrente ha ad oggetto la dichiarazione di “inesistenza” del contratto di mutuo a causa della falsità delle firme apposte sul testo contrattuale. La banca eccepisce che la ricorrente per ben sette mesi aveva subito, senza rilievi o contestazioni, la decurtazione del proprio stipendio, di per sé non elevato, nella misura del quinto, corrispondente alla rata mensile del mutuo, ed aveva altresì da mesi accettato l’accredito di un importo di denaro relativamente consistente, che non poteva essere sfuggito alla sua attenzione.

Al riguardo, questo Collegio ritiene di dover prestare adesione all’autorevole insegnamento secondo il quale “il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c., può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio, e cioè in sede stragiudiziale; tuttavia il riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile dell’autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la proposizione di querela di falso” (Cass. Civ., Sez. I, 17 novembre 2004, n. 21744).

Ora, ad avviso di questo Collegio, nel comportamento della ricorrente, che per diversi mesi ha accettato l’addebito della rata di ammortamento del mutuo e la conseguente decurtazione del proprio stipendio nella misura del quinto, e che comunque non ha rifiutato l’accredito dell’importo corrispondente alla somma mutuata, devono ravvisarsi gli estremi del riconoscimento implicito stragiudiziale della sottoscrizione; riconoscimento che può essere privato di efficacia attraverso l’impugnazione mediante la proposizione di querela di falso, ma che, fino al momento della eventuale proposizione di detta querela, è inattaccabile e vale a corroborare l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c.

Alla stregua di tale indirizzo, la scrittura privata contenente il contratto di mutuo contestato può ritenersi implicitamente riconosciuta dalla ricorrente, la quale non risulta avere allo stato instaurato il procedimento per querela di falso. Pertanto, la domanda proposta non può essere accolta.

Deve, tuttavia, rilevarsi la presenza, nella vicenda che è oggetto della presente controversia, di un soggetto qualificato come “mediatore creditizio”. Sono definiti mediatori creditizi, ex art. 2 del d.p.r. 28 luglio 2000 n. 287, coloro che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. La caratteristica saliente dei mediatori creditizi è che essi svolgono la propria attività “senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

Nel caso di specie sussistono diversi elementi che gettano qualche ombra di dubbio sulla “terzietà” e indipendenza del mediatore coinvolto nella vicenda, il quale appare pienamente invece inserito nell’attività di vendita dei prodotti dell’intermediario. Il Collegio ritiene pertanto di dover rivolgere all’intermediario in questione, a titolo di indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela, la raccomandazione di vigilare sulla concreta organizzazione delle modalità e della rete di vendita dei propri prodotti, al fine di evitare un uso distorto e potenzialmente fuorviante per la clientela dell’istituto della c.d. mediazione creditizia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, accertata la propria competenza, respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE